CAMERA DEI DEPUTATI N. 849

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAFFI, FRASSON, CARLO CASINI

Norme sul collocamento fuori ruolo e a riposo dei professori universitari associati

Presentata il 25 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una serie di norme ha reso sempre più disomogeneo il trattamento pensionistico dei professori universitari di ruolo.

Con la legge 9 dicembre 1985, n. 705, si stabiliva, all'articolo 6, che i professori incaricati stabilizzati divenuti associati restavano in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. Questo provvedimento era fortemente discriminatorio nei riguardi sia dei professori di prima fascia di nuova nomina che andavano fuori ruolo a sessantacinque anni, sia di tutti gli altri associati, che a sessantacinque anni andavano addirittura in pensione.

Lo stato di disagio profondo per questa disomogeneità di trattamento ha spinto successivamente ad una parziale correzione della normativa introdotta. Con la legge 7 agosto 1990, n. 239, infatti, si stabilisce che i professori di ruolo di prima fascia possono optare per restare in servizio fino a settanta anni, mentre si nega ogni opzione per i professori associati, che vengono invece collocati fuori ruolo a sessantacinque anni.

Si concreta in tal modo un'ulteriore grave disparità tra le fasce dei professori di ruolo ed all'interno della stessa fascia degli associati. A parte ogni considerazione sul modo assai curioso in cui è interpretato il concetto del « fuori ruolo » – che viene ad individuare con una norma di legge una sorta di « differenza genetica » fra il professore di prima e quello di seconda fascia – la legge n. 239 del 1990, frettolosamente varata, ha provocato giustamente notevoli proteste per motivi di ordine economico. Nella disciplina rela-

tiva ai professori di ruolo si sono creati infatti un groviglio di norme ed una differenziazione di età pensionabili che ha determinato per gli associati una ricaduta in termini economici del tutto negativa, in modo particolare per quanto riguarda la facoltà di medicina.

Nella determinazione della pensione, infatti, viene presa in considerazione la retribuzione relativa agli ultimi cinque anni, vale a dire ad un periodo in cui gli associati, in base alla legge n. 239 del 1990, sono collocati fuori ruolo. I professori associati della facoltà di medicina, che per la loro stessa qualifica svolgono attività assistenziale, vengono per questo remunerati in base alla normativa vigente con una indennità pensionabile che scompare con il collocamento fuori ruolo. Al contrario, i loro colleghi associati ex-incaricati stabilizzati, rimanendo in servizio, possono continuare a beneficiare dell'indennità pensionabile con una conseguente notevole ricaduta sulla loro pensione determinata da questa fortunata condizione.

L'assetto normativo appena illustrato, caratterizzato da gravi disomogeneità all'interno della stessa fascia degli associati, ha determinato e determina una condizione di obiettiva iniquità e di tensione.

Per evitare il protrarsi di tale situazione ed offrire un contributo ad una razionalizzazione della disciplina del settore in argomento, la presente proposta di legge prevede l'introduzione dell'opzione per il collocamento fuori ruolo all'età di sessantacinque anni anche per i professori associati, con la conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 239. La I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati approvò nella X legislatura l'identica proposta di legge (atto Camera n. 5743), che però non ebbe ulteriore corso per sopravvenuto scioglimento delle Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I professori universitari associati possono optare per il collocamento fuori ruolo o per la permanenza in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo le stesse modalità previste nell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 239.

2. Resta fermo il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età, e sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239, è abrogato.